

STATUTO

ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE “MOTOCICLISTI SABINACCI”

Articolo 1 Denominazione – Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Montebuono (RI), Via S. Sebastiano snc e coincidente con l’indirizzo web www.sabinacci.it, un’associazione che assume la denominazione Associazione Ricreativa Culturale “MOTOCICLISTI SABINACCI”.

Articolo 2 Scopo- Oggetto

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L’associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività ricreative culturali nelle manifestazioni legate al mototurismo atte alla valorizzazione del territorio e alla sua divulgazione;
- b) organizzare manifestazioni in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nel campo della sicurezza stradale;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica del turismo in moto;
- e) utilizzare impianti, propri o di terzi, campi e strutture ricreative ed istituzionali di vario genere;

Presidente

Vicepresidente

Segretario

f) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

g) allestire e gestire bar, punti di ristoro e punti vendita gadget dell'Associazione in occasione di manifestazioni, musicali, ricreative anche con finalità di beneficenza e solidarietà sociale, organizzate in proprio.

Soci - Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta su apposito modulo, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- b) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

Presidente

Vicepresidente

Segretario

- c) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- d) al pagamento della quota associativa associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Recesso – Esclusione - Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento della quota annuale per un periodo superiore a 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata a.r. e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento, ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione, per chiedere il pronunciamento del Collegio dei Probiviri al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Il Collegio dei Probiviri nel caso non

Presidente

Vicepresidente

Segretario

venga raggiunta una decisione univoca rimetterà le proprie decisioni alla Assemblea dei soci

che dovrà pronunciarsi definitivamente sul provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avvie-

ne decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera

dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Risorse economiche – Fondo Comune - Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote degli associati;
- b) contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni ricreative e culturali;
- c) contributi, eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Presidente

Vicepresidente

Segretario

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

L'elenco dei beni mobili di proprietà dell'associazione deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

I fondi derivanti dalla gestione ordinaria dell'associazione devono essere depositati in conto corrente, presso istituti bancari o presso l'amministrazione postale, scelti dal Consiglio Direttivo.

Tali conti sono intestati all'Associazione e sugli stessi possono operare con firma disgiunta il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito rendiconto annuale di previsione.

Il rendiconto preventivo con il programma annuale delle attività programmate, che l'Assemblea dei Soci deve approvare entro il mese di dicembre, deve essere depositato presso la segreteria della associazione a disposizione dei Soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta Assemblea.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale - Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associa-

Presidente

Vicepresidente

Segretario

ti. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione - Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Assemblee - Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o sul sito internet dell'associazione e ove si svolgano le attività almeno 15 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, comunicazioni su social (es. facebook/watsapp) o telegramma, in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

Presidente

Vicepresidente

Segretario

	c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla	
	sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;	
	d) approva gli eventuali regolamenti.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga neces-	
	sario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Colle-	
	gio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi	
	casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.	
	Articolo 16	
	Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni	
	in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.	
	Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un asso-	
	ciato.	
	In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.	
	In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione,	
	l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	degli associati intervenuti o rappresentati.	
	Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 17	
	L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statu-	
	to e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100%;"></div> </div>
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Presidente</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vicepresidente</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Segretario</div> </div>
	Pagina 7 di 12	

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo - Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

Il Segretario/Tesoriere è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Segretario/Tesoriere redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva

l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie la documentazione per la formulazione del rendiconto annuale sia preventivo che consuntivo, nonché all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti per Legge.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica, comunicazioni su social (es. facebook/wathsapp) o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Presidente

Vicepresidente

Segretario

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) approvare il rendiconto economico e finanziario sia preventivo che consuntivo redatto dal tesoriere al fine di sottoporlo all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Il Consigliere che non intervenga a 3 adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso che, contestualmente, provvede alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'eventuale sostituzione.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio;

Presidente

Vicepresidente

Segretario

nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta surroga fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

Presidente - Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dalla Assemblea dei Soci convocata allo scopo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni o altre cause di decadenza spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente che durerà in carica dal momento della sua nomina fino alla scadenza naturale della Consiliatura.

Collegio dei Probiviri . Articolo 22

I probiviri, i cosiddetti "uomini onesti", sono persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento della associazione, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

Il Collegio dei Probiviri assume il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci o fra soci e l'associazione, riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi soci, esclusione, recesso)

- a) Ai sensi del presente articolo, i Soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie insorte fra di loro e con gli organi sociali.

Presidente

Vicepresidente

Segretario

	b) Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno indicati l'oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed il termine in cui il Collegio stesso deli-	
	bererà in materia.	
	c) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da uno supplente, eletti dall'Assemblea fra persone competenti in materia, anche non soci.	
	d) I componenti del Collegio designano al proprio interno il Presidente del Collegio stesso.	
	e) I Probiviri durano in carica quattro anni a partire dalla data di nomina e possono essere confermati nell'incarico.	
	f) Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti eventuali termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche ove non sia diversamente regolato dal presente Statuto.	
	g) Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere emesse entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Collegio ha ricevuto il ricorso.	
	h) Le pronunce del Collegio dei Probiviri sono definitive.	
	Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto) - Articolo 23	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da uno a tre	
	membri effettivi e da uno a due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed	
	elegge al proprio interno il Presidente.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la cor-	
	rispondenza del rendiconto alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta	
	la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.	
	Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Articolo 24	
		Presidente
		Vicepresidente
		Segretario
	Pagina 11 di 12	

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Scioglimento - Articolo 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività assimilate a quelle del presente statuto, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale - Articolo 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in MONTEBUONO (RI) :

F.to Il Presidente: Sig. Attilio Di Mario

F.to Il Vice Presidente: Sig. Gianfranco Tocci

F.to Il Segretario/Tesoriere: Sig. Fiorenzo Francioli

**STATUTO APPROVATO DALLA
ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 25/02/2018**



ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "MOTOCICLISTI SABINACCI"

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "MOTOCICLISTI SABINACCI"

(a completamento di quanto indicato nello Statuto approvato in data 25 febbraio 2018)

Sede in Montebuono Via San Sebastiano SNC

SOCI

Articolo 1

La somma della quota d'iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche e i termini di versamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio.

Articolo 2

Ciascun membro dell'Associazione che ha diritto al voto può rappresentare per delega al massimo un socio maggiorenne.

Le deleghe vengono affidate all'inizio della riunione al Presidente dell'Associazione che provvedere a controfirmare.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Articolo 3

Nei casi di voto segreto, l'Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l'incarico di contare i voti ed esporre il risultato.

Articolo 4

Per le elezioni delle cariche sociali, Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento che deve essere inviato ai soci 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea.

L'eventuale candidatura per l'elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Al momento della registrazione dell'Assemblea il Consiglio Direttivo inserirà la lista dei candidati per l'elezione alle cariche sociali.

Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 6

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.

Ad esso partecipano:

- i membri del Consiglio stesso

- e/o, senza diritto di voto altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all'Associazione.

Le persone estranee all'Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.

La convocazione può essere fatta con l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, comunicazioni su social (es. facebook/watsapp) o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza..

Articolo 7

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella redazione dei verbali dal Segretario.

Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio direttivo, la riunione verrebbe presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 8

Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo.

Articolo 9

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio direttivo. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente.

In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con le modalità previste nello Statuto.

Articolo 10

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi.

Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Articolo 11

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).

Le decisioni vengono prese a maggioranza mediante:

- votazione per alzata di mano;

- o per scrutinio segreto.

In caso di parità di voti espressi il voto del Presidente è determinante.

Articolo 12

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.



ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "MOTOCICLISTI SABINACCI"

Articolo 13

La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci spetta esclusivamente al Collegio dei probiviri secondo le modalità previste nello Statuto.

Articolo 14

Le relazioni del Collegio dei Revisori (ove eletto) debbono essere sottoposte all'attenzione del Consiglio e delle Assemblee.

SEGRETARIO/TESORIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

Il Segretario/Tesoriere del Consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi; in particolare:

- disbriga le pratiche burocratiche;
- redige e conserva i verbali delle Assemblee;
- è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.

Articolo 16

Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario/Tesoriere può essere coadiuvato da altri membri del Consiglio e/o soci volontari.

Articolo 17

Il Segretario/Tesoriere gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti.

COLLEGIO DEI REVISORI (ove eletto)

Articolo 18

Il Collegio si riunisce sempre nei casi in cui viene convocato dal Presidente del Collegio o ne viene fatta richiesta almeno da un Revisore effettivo.

Il Collegio può prendere parte a tutte le riunioni del Consiglio direttivo senza però partecipare al voto.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per:

- controllare la cassa;
- controllare i documenti contabili e la contabilità;
- controllare i rendiconti annuali;
- redigere la relazione per l'Assemblea.

La convocazione del Collegio può avvenire:

- per atto scritto;
- per telefono;
- di persona.

Anche se non convocato, il Collegio è comunque valido nel caso in cui siano presenti tutti i Revisori effettivi.

Articolo 19

Le riunioni vengono dirette dal Presidente supportato da un altro Revisore effettivo con le mansioni di Segretario.

Il Segretario è tenuto a redigere i verbali.

Nei casi di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 20

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente giustificate provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci;

Articolo 21

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Revisore effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui il Revisore supplente non sia disponibile, il Consiglio direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori, convoca urgentemente l'Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Revisore.

Articolo 22

I membri del Collegio hanno l'onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.

Articolo 23

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).

Le decisioni vengono prese mediante:



ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "MOTOCICLISTI SABINACCI"

- votazione per alzata di mano;
- o per scrutinio segreto.

Articolo 26

Per partecipare alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di alcuni membri.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 27

Il Collegio si riunisce, tempestivamente, quando viene convocato dal Consiglio direttivo per:

- decidere su una richiesta di radiazione di un socio;
- o sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole compositore ai sensi dello statuto.

La convocazione del Collegio può avvenire:

- per atto scritto con l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, comunicazioni su social (es. facebook/watsapp) o telegramma;
- per telefono;
- di persona.

Articolo 28

Le riunioni vengono dirette dal Presidente incaricato supportato da un altro Proboviro effettivo con le mansioni di Segretario.

Il Segretario (Proboviro effettivo) è tenuto a redigere i verbali.

In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 29

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente giustificate.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Proboviro effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Proboviro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui il Proboviro supplente non sia disponibile, il Consiglio direttivo, su richiesta del Collegio dei probiviri, convoca urgentemente l'Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Proboviro.

Articolo 30

I membri del Collegio hanno l'onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.

Articolo 31

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei due Probiviri effettivi, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).

Le decisioni vengono prese in Camera di consiglio mediante:

- votazione per alzata di mano;
- o per scrutinio segreto.

Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci in data **25 febbraio 2018**

F.to Il Segretario
Fiorenzo Francioli

F.to Il Presidente
Attilio Di Mario